

Verbale di Assemblea Straordinaria dell'Associazione Vincenzo e Teresa Reale ONLUS

L'anno 2014, il giorno sette del mese di Marzo, nei locali del centro Socio Educativo dell'Associazione Vincenzo e Teresa Reale ONLUS siti in viale Europa, 15 a Ribera, alle ore 18,30, su regolare convocazione del Presidente Vincenza Genova, come da documenti in atti, si riunisce l'Assemblea Straordinaria Dell'Associazione Vincenzo e Teresa Reale Onlus, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto
2. Varie ed eventuali.

Presiede la seduta la Presidente Vincenza Genova , verbalizza la segretaria del consiglio direttivo Zabbara Giuseppina.


Sono presenti personalmente i seguenti soci aventi diritto al voto: 1) Vincenza Genova (Presidente), 2) Romano Teresa, 3) Dinghile Giuseppe, 4) Castagna Giusi, 5) Castagna Caterina, 6) Pandolfi Giuseppina, 7) Manetta Maria, 8) Ragusa Palermo Francesca, 9) Ficara Gioacchino, 10) Gentile Giuseppa, 11) Di Gaetani Ignazia, 12) Abbruzzo Giacomina, 13) Canzeri Calogera Maria, 14) Forte Anna, 15) Smeraglia Gracelina, 16) Tramuta Rosaria, 17) Tornambè Maria, 18) Mangiacavallo Leonarda, 19) De Matteis Santino, 20) Aricò Loredana, 21) Scaturro Paolo, 22) Zabbara Giuseppina (Segretaria).

Sono presenti per delega i seguenti soci aventi diritto al voto: 1) Mangiacavallo Pietro, 2) Ciccarello Nicola, 3) Caruana Vincenzo , 4) Colli Giovanna, 5) Tramuta Baldassare.

La Presidente constata e fa constatare che sono presenti i due terzi dei soci , ai sensi dell'art 7 n° 4 del vigente Statuto la seduta è valida e se ne dichiarano aperti i lavori.

Ringrazia tutti i soci per la loro presenza e collaborazione ed espone le motivazioni della modifica dello Statuto, comunicando l'opportunità di ampliare i destinatari





degli interventi resi dall'Associazione Vincenzo e Teresa Reale ONLUS e le possibilità di accesso a tipologie di servizi differenziati constatate le esigenze sociali del territorio e i bisogni delle classi sociali deboli.

In maniera esplicativa illustra dettagliatamente le modifiche da apportare all'art. 3, del quale da lettura.

ART.3 – Oggetto e scopo

1) L' Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e apolitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale dirette a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, attraverso lo svolgimento di attività nei seguenti settori:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- formazione;
- tutela dei diritti civili;
- promozione della cultura e dell'arte;
- sport dilettantistico.

Suo scopo è:

- 1) promuovere, progettare e realizzare attività e servizi socio-terapeutici, assistenziali e riabilitativi destinati a disabili sia adulti che minori
- 2) promuovere, progettare e realizzare attività e servizi socio-terapeutici, assistenziali e riabilitativi destinati a minori (0-18 anni), compresi i minori che si trovino in stato di necessità temporaneo o permanente
- 3) promuovere, progettare e realizzare attività e servizi socio-terapeutici, assistenziali e riabilitativi destinati ad anziani, compresi coloro che si trovino in stato di necessità temporaneo o permanente
- 4) promuovere, progettare e realizzare attività e servizi socio-terapeutici, assistenziali e riabilitativi destinati a donne in stato di necessità per svantaggio momentaneo o permanente di tipo economico, sociale, familiare, psicologico, psichico (donne vittime di violenza, membro di un nucleo monoparentale con minori a carico, a rischio di emarginazione sociale, disagio economico)





5) promuovere, progettare e realizzare attività e servizi socio-terapeutici, assistenziali e riabilitativi a tutela della maternità, della famiglia e dell'infanzia


6) promuovere, progettare e realizzare attività e servizi socio-terapeutici, assistenziali e riabilitativi destinati ad immigrati uomini e donne, adulti e minori, nuclei familiari

In via esemplificativa, l'Associazione si prefigge:

- a) la promozione sociale delle classi sociali svantaggiate e/o a rischio di emarginazione sociale;
- b) la progettazione sociale attraverso l'accesso a bandi ed avvisi pubblici a diverso livello: regionale, nazionale, europeo
- c) l'abbattimento di ogni forma di barriere: architettoniche, psicologiche, sociali, culturali attraverso lo svolgimento di iniziative di sensibilizzazione ed integrazione;
- d) l'inserimento scolastico dei minori e dei disabili nelle istituzioni;
- e) la cura dell'orientamento professionale del soggetto per favorire il suo inserimento nelle istituzioni e nelle attività lavorative e eventualmente anche istituendo e/o gestendo corsi di formazione e aggiornamento professionale;
- f) iniziative volte alla qualificazione ed aggiornamento del personale destinato ai delicati compiti di cui ai punti precedenti, anche istituendo e/o gestendo corsi di formazione;
- g) attività informativo-formativa, rivolta ai genitori ed a tutti i cittadini, sulla disabilità, sull'emarginazione sociale, sul disagio giovanile, familiare, sulla violenza di genere;
- h) la promozione e realizzazione di attività prevenzione per assicurare l'integrazione nella società delle categorie sociali a rischio di emarginazione;
- i) il sostegno socio-psichico-pedagogico
- j) l'assistenza domiciliare ove necessaria al fine di garantire la permanenza nell'ambito familiare ed evitare l'istituzionalizzazione;
- k) la consulenza e/o il convenzionamento, se necessario, di singoli specialisti o di organizzazioni pubbliche e/o private per garantire i servizi e le attività progettate e in corso di realizzazione;
- l) l'intervento presso le autorità civili, ricercandone la collaborazione e l'intesa, allo scopo di assicurare in generale ai soggetti in situazione di



ly



Provinciale d
di Scienze

svantaggio un'adeguata legislazione sociale e l'attivazione di opportuni interventi assistenziali e riabilitativi ad ogni livello;

- m) l'istituzione e l'assunzione in conto proprio e/o in convenzione di servizi vari: centro socio-educativo-ludico-ricreativo, centro riabilitativo, centri diurni, comunità alloggio, case di riposo, servizi per l'infanzia e la maternità, segretariato sociale, assistenza igienico-fisica e alla comunicazione e all'autonomia per disabili a domicilio o nelle scuole, trasporto, organizzazione e gestione di colonie, soggiorni, viaggi, gite, fiere, convegni, tavole rotonde, studi, pubblicazioni ed altre attività purchè rientranti nelle finalità dell'Associazione;
- n) promozione, progettazione e gestione in conto proprio e/o in convenzione di azioni e servizi per il "dopo di noi" rivolto a disabili ed al relativo nucleo familiare;
- o) La promozione e la gestione di corsi, di centri di avviamento allo sport, l'organizzazione di manifestazioni, tornei ed ogni altra attività sportiva in genere, che incrementi la pratica e lo sviluppo dello sport come strumento di interazione ed integrazione sociale, nonché come stimolo allo sviluppo psicomotorio del bambino, con le finalità e con le osservanze delle direttive delle federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva, per sperimentare una convivenza tra persone in situazione di svantaggio, dove ciascuno possa integrare l'attività dell'altro;
- p) L'informazione sull'attività dell'Associazione avvalendosi dei mezzi di comunicazione sociale per promuovere uno scambio di idee e di esperienze con i cittadini e con le varie Associazioni;
- q) L'inserimento negli organismi previsti dalla legislazione nazionale, regionale e comunitaria per rappresentare gli interessi specifici dei disabili, ai fini di un reciproco aiuto ed aggiornamento sui problemi dell'educazione, del recupero, della riabilitazione e della reintegrazione sociale degli emarginati.

2) L'Associazione opera in tutto il territorio nazionale ed internazionale e potrà, pertanto, accedere ai contributi ed alle agevolazioni comunali, provinciali, regionali, nazionali e CEE, avvalendosi della legislazione attuale e futura che possa favorire il raggiungimento degli scopi sociali.





L'Associazione potrà, altresì, creare nel suo seno o aderire ad altre associazioni, gruppi di lavoro o consulte a vari livelli. L'Associazione potrà ricorrere ai crediti bancari, organizzare strutture e gestire istituti ed associazioni similari per il perseguimento dei fini statuari.

In fine l'Associazione potrà svolgere ogni attività connessa o conseguente alla attuazione del raggiungimento degli scopi elencati e compiere tutte le operazioni finanziarie mobiliari ed immobiliari ritenute utili e necessarie al conseguimento degli scopi sociali.

La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse o di quelle accessorie, in quanto integrative delle stesse.

Si passa quindi alla votazione per alzata di mano dei suddetti emendamenti che vengono approvati all'unanimità.

L'assemblea dà mandato alla Presidente e alla Segretaria di sottoscrivere lo Statuto che fa parte integrante del Presente verbale, e di provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Sciacca.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, la presidente Genova scioglie la seduta alle ore 19,30 dopo la lettura e approvazione del presente verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dalla Segretaria.

La segretaria

Zabbara Giuseppina

Giuseppina Zabbara

La Presidente

Genova Vincenza

Genova Vincenza

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. AGRIGENTO - UFFICIO TERRITORIALE DI SCIACCA

Registrato il 26 MAR. 2014 al n. 643 serie 3
Pagato € 200,00 (Euro) Duecento

IL DIRETTORE



L'OPERATORE F.O. (*)

Gaspere Sala

(*) firma su delega del Direttore Prov.le
Dott. Pietro Pasquale Leto



ASSOCIAZIONE VINCENZO E TERESA REALE – ONLUS

STATUTO

ART.1- Costituzione

E' costituita l'Associazione " Vincenzo e Teresa Reale", organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve denominata A.V.T.R. ONLUS.

ART.2 – Sede

L' Associazione ha sede in Ribera (AG).

ART.3 – Oggetto e scopo

1) L' Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e apolitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale dirette a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, attraverso lo svolgimento di attività nei seguenti settori:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- formazione;
- tutela dei diritti civili;
- promozione della cultura e dell'arte;
- sport dilettantistico.
-

Suo scopo è:

1) promuovere, progettare e realizzare attività e servizi socio-terapeutici, assistenziali e riabilitativi destinati a disabili sia adulti che minori

2) promuovere, progettare e realizzare attività e servizi socio-terapeutici, assistenziali e riabilitativi destinati a minori (0-18 anni), compresi i minori che si trovino in stato di necessità temporaneo o permanente

3) promuovere, progettare e realizzare attività e servizi socio-terapeutici, assistenziali e riabilitativi destinati ad anziani, compresi coloro che si trovino in stato di necessità temporaneo o permanente

4) promuovere, progettare e realizzare attività e servizi socio-terapeutici, assistenziali e riabilitativi destinati a donne in stato di necessità per svantaggio momentaneo o permanente di tipo economico, sociale, familiare, psicologico, psichico (donne vittime di violenza, membro di un nucleo monoparentale con minori a carico, a rischio di emarginazione sociale, disagio economico)

5) promuovere, progettare e realizzare attività e servizi socio-terapeutici, assistenziali e riabilitativi a tutela della maternità, della famiglia e dell'infanzia

6) promuovere, progettare e realizzare attività e servizi socio-terapeutici, assistenziali e riabilitativi destinati ad immigrati uomini e donne, adulti e minori, nuclei familiari




Provincia di Padova
Ufficio Provinciale
di Assistenza Sociale

In via esemplificativa, l'Associazione si prefigge:

- a) la promozione sociale delle classi sociali svantaggiate e/o a rischio di emarginazione sociale;
- b) la progettazione sociale attraverso l'accesso a bandi ed avvisi pubblici a diverso livello: regionale, nazionale, europeo
- c) l'abbattimento di ogni forma di barriere: architettoniche, psicologiche, sociali, culturali attraverso lo svolgimento di iniziative di sensibilizzazione ed integrazione;
- d) l'inserimento scolastico dei minori e dei disabili nelle istituzioni;
- e) la cura dell'orientamento professionale del soggetto per favorire il suo inserimento nelle istituzioni e nelle attività lavorative e eventualmente anche istituendo e/o gestendo corsi di formazione e aggiornamento professionale;
- f) iniziative volte alla qualificazione ed aggiornamento del personale destinato ai delicati compiti di cui ai punti precedenti, anche istituendo e/o gestendo corsi di formazione;
- g) attività informativo-formativa, rivolta ai genitori ed a tutti i cittadini, sulla disabilità, sull'emarginazione sociale, sul disagio giovanile, familiare, sulla violenza di genere;
- h) la promozione e realizzazione di attività prevenzione per assicurare l'integrazione nella società delle categorie sociali a rischio di emarginazione;
- i) il sostegno socio-psichico-pedagogico
- j) l'assistenza domiciliare ove necessaria al fine di garantire la permanenza nell'ambito familiare ed evitare l'istituzionalizzazione;
- k) la consulenza e/o il convenzionamento, se necessario, di singoli specialisti o di organizzazioni pubbliche e/o private per garantire i servizi e le attività progettate e in corso di realizzazione;
- l) l'intervento presso le autorità civili, ricercandone la collaborazione e l'intesa, allo scopo di assicurare in generale ai soggetti in situazione di svantaggio un'adeguata legislazione sociale e l'attivazione di opportuni interventi assistenziali e riabilitativi ad ogni livello;
- m) l'istituzione e l'assunzione in conto proprio e/o in convenzione di servizi vari: centro socio-educativo-ludico-ricreativo, centro riabilitativo, centri diurni, comunità alloggio, case di riposo, servizi per l'infanzia e la maternità, segretariato sociale, assistenza igienico-fisica e alla comunicazione e all'autonomia per disabili a domicilio o nelle scuole, trasporto, organizzazione e gestione di colonie, soggiorni, viaggi, gite, fiere, convegni, tavole rotonde, studi, pubblicazioni ed altre attività purchè rientranti nelle finalità dell'Associazione;
- n) promozione, progettazione e gestione in conto proprio e/o in convenzione di azioni e servizi per il "dopo di noi" rivolto a disabili ed al relativo nucleo familiare;
- o) La promozione e la gestione di corsi, di centri di avviamento allo sport, l'organizzazione di manifestazioni, tornei ed ogni altra attività sportiva in genere, che incrementi la pratica e lo sviluppo dello sport come strumento di interazione ed integrazione sociale,



118



nonché come stimolo allo sviluppo psicomotorio del bambino, con le finalità e con le osservanze delle direttive delle federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva, per sperimentare una convivenza tra persone in situazione di svantaggio, dove ciascuno possa integrare l'attività dell'altro;

- p) L'informazione sull'attività dell'Associazione avvalendosi dei mezzi di comunicazione sociale per promuovere uno scambio di idee e di esperienze con i cittadini e con le varie Associazioni;
- q) L'inserimento negli organismi previsti dalla legislazione nazionale, regionale e comunitaria per rappresentare gli interessi specifici dei disabili, ai fini di un reciproco aiuto ed aggiornamento sui problemi dell'educazione, del recupero, della riabilitazione e della reintegrazione sociale degli emarginati.

2) L'Associazione opera in tutto il territorio nazionale ed internazionale e potrà, pertanto, accedere ai contributi ed alle agevolazioni comunali, provinciali, regionali, nazionali e CEE, avvalendosi della legislazione attuale e futura che possa favorire il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà, altresì, creare nel suo seno o aderire ad altre associazioni, gruppi di lavoro o consulte a vari livelli. L'Associazione potrà ricorrere ai crediti bancari, organizzare strutture e gestire istituti ed associazioni similari per il perseguimento dei fini statuari.

Infine, l'Associazione potrà svolgere ogni attività connessa o conseguente alla attuazione del raggiungimento degli scopi elencati e compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute utili e necessarie al conseguimento degli scopi sociali.


- 3) L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse o di quelle accessorie, in quanto integrative delle stesse.

ART.4- Patrimonio ed entrate dell'Associazione

L'associazione ha autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a. dai beni mobili ed immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo;
 - b. da elargizioni o contributi da parte di enti, pubblici e privati e di organismi nazionali ed internazionali;
 - c. da quote associative dei soci;
 - d. da donazioni o lasciti testamentari;
 - e. da entrate derivanti da atti di liberalità degli associati o di terzi;
 - f. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. da entrate derivanti dall'esercizio delle sue attività;
 - h. da avanzi netti di gestione.






THE CROWN
PUBLISHED BY
THE CROWN

- 2) Il fondo di dotazione iniziale si è costituito coi versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di £. 1.800.000 (unmilioneottocenomila).
- 3) Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi annualmente dai soci e, all'atto della adesione all'Associazione, da parte di nuovi associati.
- 4) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento e di esborso ulteriori rispetto al versamento originario e alla quota annuale. E', comunque, facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
- 5) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo annuale. Essi sono, comunque, a fondo perduto, cosicché in nessun caso, e, dunque, nemmeno nelle ipotesi di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, recesso o esclusione di alcuno degli associati, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.
- 6) Il versamento non crea altri diritti se non quello di partecipare all'Associazione e, in particolare, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né universale. Il mancato pagamento, per due anni consecutivi, della quota di versamento minimo annuale comporta il venir meno della qualifica di socio senza ulteriori comunicazioni.
- 7) L'Associazione può depositare le somme di cui dispone, presso Banche o Uffici Postali, in libretti di risparmio o in conti correnti, intestati impersonalmente all'Associazione stessa.

ART. 5 – Fondatori e soci

- 1) Sono aderenti all'Associazione i fondatori e le persone che hanno già compiuto la maggiore età e rivolgono espressa domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
- 2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo determinato.
- 3) L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche allo statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- 4) Soci fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione del fondo di dotazione originario dell'Associazione; soci sono coloro che aderiscono all'Associazione; successivamente soci fondatori e soci hanno stessi diritti e doveri.
- 5) Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
Per il computo del periodo si applicano le norme di sospensione feriale dei termini giudiziari. In assenza di un provvedimento di accoglimento





che la domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esporre le motivazioni del diniego.

- Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dalla partecipazione all'Associazione: tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notizia della volontà di recesso.
- In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Revisori di cui al successivo art. 13.

ART.6 – Organi dell'Associazione

1) Sono Organi dell'Associazione :

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Presidente del consiglio Direttivo;
- c) Il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) Il Consiglio Direttivo
- e) Il Segretario del Consiglio Direttivo;
- f) Il Tesoriere;
- g) Il Collegio del revisore dei Conti;

ART. 7 – Assemblea


- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci.
- 2) L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo (entro il 31 ottobre) e per l'approvazione del rendiconto (entro il 31 marzo). Inoltre:
 - a) elegge ogni triennio i membri del Consiglio Direttivo e i membri dei Revisori dei Conti;
 - b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - c) delibera le modifiche al presente statuto;
 - d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - e) delibera sulla destinazione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, qualora ciò sia consentito dalle leggi e dal presente statuto;
 - f) delibera lo scioglimento, la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.



- 3) L'Assemblea è convocata dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto, nonché ogni volta che lo si ritenga opportuno.
L'Assemblea può essere riunita in seduta straordinaria anche su iniziativa del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori o del 10% dei soci aderenti, non oltre 30 giorni dalla richiesta.
- 4) L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei soci, in seconda convocazione con i soci presenti. Per la modifica del presente statuto è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci. Ogni socio può portare in assemblea fino ad un massimo di due deleghe.
- 5) La convocazione dell'Assemblea ha luogo mediante affissione nei luoghi ove esercita attività stabile e continuativa, almeno quindici giorni prima della data fissata, oppure mediante l'invio dell'avviso a mezzo di raccomandata o consegna a mano ai soci da effettuarsi otto giorni prima.
L'avviso di convocazione deve contenere, oltre l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora dove si terrà l'Assemblea, l'ordine del giorno e le modalità della seconda convocazione, nel caso che la prima andasse deserta. In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti tutti i consiglieri e i soci effettivi.
- 6) Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti e aventi diritto al voto.
Le elezioni di membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori sono fatti a scrutinio segreto.
- 7) Sono eleggibili tutti i soci in regola con le quote sociali. I candidati delle liste devono essere scelti tra i soci in regola con le quote sociali. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo che per le deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri. Aperta la seduta, il Presidente invita l'Assemblea a nominare il Collegio elettorale composto da un presidente e da due scrutatori. Nel giorno dell'Assemblea, dopo la relazione del Presidente dell'Associazione, si svolge il dibattito. Il presidente del collegio elettorale distribuisce le schede, una per le elezioni del Consiglio Direttivo ed una per l'elezione del Collegio dei Revisori. L'elettore non può esprimere un numero di preferenze superiore al numero dei consiglieri e dei revisori da eleggere. Le preferenze manifestate in eccedenza sono nulle. terminate le operazioni di rito, si dà inizio alle operazioni di scrutinio. Chiuse le operazioni di scrutinio, il relativo verbale redatto dal presidente e dai componenti del collegio elettorale, viene letto dal presidente all'Assemblea e, prima di dichiarare chiusa l'Assemblea, si procede alla distruzione delle schede elettorali. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti: in caso di parità fra più candidati, viene eletto il candidato più anziano. Ad elezione ultimata, il presidente dell'Assemblea procede all'insediamento dei nuovi eletti e fissa, in accordo con questi, la data della prima riunione per l'elezione delle cariche sociali. Ove, per dimissione, venga meno contemporaneamente la maggioranza dei consiglieri, il Presidente o il Consigliere più anziano per età convocherà, entro 60 giorni, l'Assemblea del nuovo Consiglio. La convocazione, ove non si sia proceduto nel termine indicato, può essere disposta da qualsiasi consigliere, anche dimissionario.

ly

Provinciale di Agricoltura



ART. 8 – Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composta da cinque membri eletti dall'Assemblea. Essi al loro interno eleggono il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Consigliere sono gratuite e non possono dar luogo a emolumenti di sorta salvo, il rimborso delle spese sostenute per l'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre consiglieri. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al preventivo di bilancio e all'ammontare della quota sociale e in ordine al consuntivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; In caso di parità prevale il voto del presidente. Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice presidente o dal consigliere più anziano; Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consigliere, che per tre volte e senza giustificato motivo non interviene alla riunione del Consiglio, è considerato dimissionario e al suo posto rientra quello che segue in graduatoria.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni. Rappresenta legalmente l'Associazione in giudizio, presiede l'Assemblea e le adunanze del Consiglio. ne dirige i lavori e presenta annualmente all'Assemblea la relazione morale e finanziaria. Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica di questo alla prima riunione. A lui possono essere delegati tutti i poteri del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare questi poteri, anche per i singoli settori, al vice Presidente.

Art. 10 – Il Vice – Presidente

Il Vice - Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice - Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 11- Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge le funzioni di verbalizzazioni delle adunanze dell'Assemblea del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo, nelle esplicazioni delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del libro degli aderenti all'Associazione.



Art. 12- Il Tesoriere

Il Tesoriere esercita le attribuzioni di competenza, tiene il registro delle entrate e delle uscite, cura il tesseramento dei soci, è custode del patrimonio dell'Associazione, ne esige le rendite, le quote, le oblazioni, esegue i pagamenti su ordine del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 13- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo. I Revisori vigilano sull'attività contabile dell'Associazione e redigono la relazione annuale sui bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. In caso di necessità, i Revisori assumono le funzioni di Proibiviri.

L'incarico è incompatibile con la carica di Consigliere. Come per i Consiglieri e per gli altri organi, la durata dell'incarico è di un triennio, possono essere riconfermati ma restano in carica fino all'elezione dei nuovi organi dell'Associazione e assistono anche allo scambio di consegne, garantendo la regolarità delle elezioni e del funzionamento dell'Associazione.

Come gli altri organi dell'Associazione hanno diritto al rimborso delle spese, documentate, affrontate in ragione dell'incarico.

Art. 14- Bilancio Preventivo e Rendiconto

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Entro il 30 settembre il consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.


Entro il 28 febbraio il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci preventivi e consuntivi devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci.

Art. 15 – Avanzi di gestione

- 1) All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stesa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura





- 2) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente annesse.

Art. 16- Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17- Controversie

Qualunque controversia tra i soci dell'Associazione o tra soci e gli organi della stessa o di terzi con gli organi dell'Associazione avente per oggetto l'attività dell'Associazione, prima di adire la magistratura, sarà sottoposto al giudizio di amichevole arbitrato effettuato da tre arbitri scelti da ciascuno delle due parti e il terzo di comune accordo tra i primi due. Nel caso di mancato accordo il terzo arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale di Sciacca.

Art. 18- Modifica dello Statuto

Ogni eventuale modifica allo Statuto deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci.

Art. 19- Normativa di riferimento

Per disciplinare quanto non previsto nel presente statuto si farà riferimento alla legge istitutiva delle ONLUS e modifiche ed integrazioni alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e in subordine alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

Firmati :

Genova Vincenzo Presidente

Genova Vincenzo

Vy

Zabbara Giuseppina Segretaria

Giuseppina Zabbara

Direzione Provinciale
Sciacca